



COMUNE DI CASATENOVO

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 22 DEL 17/02/2022

Proposta n. 31 / 2022

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ANNO 2022.

L'anno 2022 il giorno 17 del mese di **Febbraio** alle ore **19.00** in seguito a convocazione, avvenuta ai sensi dello Statuto e del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Giunta Comunale approvato con DGC n. 159 del 23/10/2020, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei signori Assessori, al presente punto all'ordine del giorno, risultano:

Nome e cognome	Qualifica	Presente
----------------	-----------	----------

GALBIATI FILIPPO	Sindaco	SI
COMI MARTA	ViceSindaco	SI
VIGANO' DANIELE	Assessore	SI
GALBUSERA AGOSTINO	Assessore	SI
CALDIROLA GAETANO	Assessore	SI
PICCHI MARTA	Assessore	SI

Presenti: 6 Assenti: 0

Partecipa il Segretario Generale **MENDICINO GIUSEPPE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sig. **GALBIATI FILIPPO, Sindaco**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ANNO 2022.

Si dà atto che:

- la Giunta comunale è stata convocata per giovedì 17 febbraio 2022 alle ore 19.00 presso il palazzo municipale con e-mail del 14 febbraio 2022, dando la possibilità di collegamento in remoto per coloro che volessero avvalersi della videoconferenza;

- le proposte di deliberazione, con i relativi pareri, sono state anticipate via e-mail a tutti i componenti della Giunta;

ACCERTATO, da parte del Segretario Comunale, collegato da remoto, la presenza di tutti i componenti presso la sede comunale;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'istallazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Considerato che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25/02/2021 si è approvato il regolamento per applicazione del canone unico patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria e le tariffe anno 2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29/06/2021 si è modificato il regolamento per applicazione canone unico patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria, con decorrenza 1-1-2021;

Verificato che l'art. 1, comma 819, della suddetta legge e l'art. 2 del vigente regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale disciplinano il presupposto del canone stesso;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 820, della Legge 160/2019, l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, di suddetta legge, il canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito;

Dato atto che l'art. 1, comma 831, della citata legge, come sostituito dal comma 848 della legge 30.12.2020 n. 178, disciplina le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità;

Richiamato il Titolo IV del vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che disciplina le tariffe, le riduzioni e le esenzioni del canone;

Richiamato l'art. 1, comma 826, della citata legge che disciplina la tariffa standard annua nonché l'art. 39, comma 7, del vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale che attribuisce la competenza alla Giunta Comunale per la deliberazione delle tariffe successivamente al primo anno di applicazione del canone unico;

Richiamato l'art. 1, comma 827, della citata legge che disciplina la tariffa standard giornaliera nonché il già citato l'art. 30, comma 4, del vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale che attribuisce la competenza alla Giunta Comunale per la deliberazione delle tariffe successivamente al primo anno di applicazione del canone unico;

Richiamato l'art. 41 del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale che disciplina le riduzioni del canone, ai sensi del comma 821 lett. f) della citata legge;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 30 comma 4 del predetto Regolamento si stabilisce che il mancato aggiornamento delle tariffe ordinarie annuali e giornaliere, di competenza della Giunta Comunale, comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore;

Ravvisata, comunque, l'opportunità di procedere per l'anno 2022 alla conferma delle Tariffe del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione pubblicitaria oggetto del suddetto Regolamento;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla contestuale determinazione delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, come da allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamato l'elenco classificazioni delle strade, aree e spazi pubbliche per occupazione suolo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25-02-2021;

Richiamati altresì: - l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce che: "...il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione...";

Considerato che con Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30/12/2021 si stabilisce che il termine per la deliberazione del **bilancio** di previsione **2022/2024** da parte degli **enti locali** è differito al 31 marzo **2022**;

Preso atto che il Responsabile del Settore Programmazione Risorse ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica in ordine al presente atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L.;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del T. U. E. L.;

Visti gli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. (D. Lgs. N° 267/2000);

A unanimità di voti favorevoli, legalmente resi ed accettati

DELIBERA

- 1) di confermare per l'anno 2022 le tariffe già in vigore nell'anno 2021, risultante dall'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di trasmettere copia del presente atto alla Soc. Concessionaria M.t. Spa che è affidataria del servizio di gestione del canone mercatale;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Infine, la Giunta, stante la necessità e urgenza di provvedere, onde consentire la necessaria gestione dei precitati canoni, con separata ed unanime votazione favorevole

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00, in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito, in quanto atto propedeutico all'applicazione delle tariffe a decorre dal 1° gennaio 2022;

elenco allegato parte integrante:

ALLEGATO A) Tabella delle tariffe ordinarie relative al canone unico patrimoniale



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 31**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ANNO 2022.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/02/2022

Il Responsabile di Settore

Adriano Uselli

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/02/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Paola Sala

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
GALBIATI FILIPPO

IL SEGRETARIO GENERALE
MENDICINO GIUSEPPE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MENDICINO GIUSEPPE in data 21/02/2022
GALBIATI FILIPPO in data 21/02/2022